

Art. 24 – Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.
2. Il Direttore Generale deve essere scelto, previo bando, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile, ed il trattamento economico viene determinato in conformità ai criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'incarico può essere revocato e il contratto può essere risolto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Qualora l'incarico venga conferito a pubblico dipendente, questi dovrà chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
5. Il Direttore Generale cura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo ed esercita i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Direttore Generale è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo, nonché di verifica e controllo dell'attività dei dirigenti. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
8. Nel rispetto della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il Direttore Generale:
 - a. sottopone agli organi di governo dell'Ateneo proposte inerenti l'organizzazione dei servizi e del personale;
 - b. assegna il personale alle strutture;
 - c. definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
 - d. provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico-amministrativo;
 - e. cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti;
 - f. verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - g. esercita il potere disciplinare per quanto di competenza nei confronti del personale tecnico-amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti;
 - h. sottoscrive gli atti, le convenzioni e i contratti dell'UAQ attinenti la gestione amministrativa e non rientranti fa quelli di competenza di altri organi dell'Ateneo;
 - i. esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto o dai regolamenti;
 - j. predispone annualmente per il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione una relazione sull'evoluzione del personale complessivamente impiegato nell'Ateneo, compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero di collaborazione, sia per profili tecnico-amministrativi, che di ricerca, ivi compresi gli assegnisti di ricerca.

9. Spetta al Direttore Generale determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'UAQ e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.
10. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, un dirigente di ruolo dell'Ateneo scelto dal Rettore, che ne dà comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, svolge il ruolo di facente funzioni del Direttore Generale.